



SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA
12° COMMISSIONE PERMANENTE IGIENE E SANITA'

AUDIZIONE
DUSCIPLINA DELLE ATTIVITA'
(AS 1611)

Roma, 10 giugno 2015



La Federazione del Comparto Funerario Italiano è una delle due Federazioni del settore funebre che operano su tutto il territorio nazionale con raggruppamenti operanti in tutte le Regioni italiane.

Abbiamo conosciuto il DDL presentato dal sen. Vaccari la vigilia della presentazione ed abbiamo immediatamente attivato un'attenta analisi interessata al perseguimento di quei risultati che cerchiamo di ottenere da ben 14 anni, dalla modifica, cioè, del Capo V della nostra Costituzione: dare efficienza e moralità al settore funebre ed al settore cimiteriale con una valida Riforma.

Come sottolineato dalla relazione al DDL, il settore necessita di un rafforzamento della qualità dell'offerta attraverso la riduzione della polverizzazione imprenditoriale, e quindi dei punti vendita, e di una decisa moralizzazione necessaria a garantire la libera scelta delle famiglie. Questi obiettivi possono essere perseguibili solo garantendo un efficace e rigoroso sistema di controllo.

Analogamente anche per il settore cimiteriale si deve mettere mano a seri ed incisivi interventi utili per la razionalizzazione di questi servizi e per recuperare quella "produttività" possibile solo ricostituendo il funzionale rapporto tra esigenze dell'utenza e prestazioni fornite, oggi messa in discussione dalle trasformazioni dei costumi intervenuti nella società italiana, a partire dall'impetuoso sviluppo della cremazione.

Le soluzioni normative adottate dal DDL non sembrano perseguire gli obiettivi proposti, anzi, l'analisi delle conseguenze derivanti da tali soluzioni prospetta un ulteriore peggioramento della situazione.

Nelle presenti note ci limiteremo a sottolineare gli aspetti più rilevanti che ci portano alle conclusioni anticipate, senza dilungarsi sulle numerose soluzioni prospettate difficilmente condivisibili.

Per le onoranze funebri, infatti, il DDL definisce i requisiti dell'impresa funebre in termini rigidi (sede, auto funebre ed autorimessa, direttore tecnico ed almeno tre addetti) con il risultato di ridurre concretamente le imprese funebri in termini drastici, di circa la metà, dice la relazione. Però, sicuramente per risolvere il problema degli esclusi, la norma introduce una nuova figura nel panorama della funeraria italiana, "l'agente monomandatario", di cui all'art. 4 c.9, che organizza e vende funerali "per conto dell'impresa funebre, risultante da contratto scritto di agenzia stipulato ai sensi degli artt. 1742 e seg. del codice civile." La norma proposta vieta la presenza di agenti plurimandatari e l'attivazione di contratti di agenzia con Centri di Servizio funebre (art.4,c.10). Le conseguenze devastanti di questa disposizione sono evidenti: il numero delle "imprese funebri" si ridurrà, forse, della metà, ma ognuna di queste avrà, comunque, la possibilità, senza costi fissi di alcun tipo, di attivare contratti di agenzia senza alcun limite. Il risultato, assolutamente inaccettabile, sarà che i "punti vendita" funebri si potranno moltiplicare senza limiti prefigurando una crescente aggressività di questi nuovi attori nei confronti delle famiglie colpite da un lutto. D'altra parte questi "agenti monomandatari" saranno, in qualche modo, obbligati a simili politiche per la necessità di "sbarcare il lunario". Tutto questo, si badi bene, potrà avvenire nella più completa irresponsabilità dei soggetti "mandanti", cioè le imprese funebri, perché gli agenti monomandatari si configurano come soggetti assolutamente autonomi ed indipendenti.

Mentre, fino ad oggi, un'attività funebre poteva aprire punti vendita, certamente, ma con l'obbligatoria presenza di un proprio addetto, onorando i relativi oneri e responsabilità; con questa norma i punti vendita di un'impresa funebre si potranno moltiplicare senza né oneri, né

responsabilità, rendendo più debole ed assolutamente inefficace qualsiasi azione di tutela delle famiglia messa in atto dai Comuni e dalle altre Istituzioni. Inoltre la norma spoglierebbe tutti gli operatori "minori" del loro mercato non potendo più, questi soggetti trasformati in agenti monomandatari, fatturare direttamente alle famiglie tradizionalmente servite dal loro intervento come si evince dall'art.6 (mandato) e come è disposto dalle norme generali su queste figure imprenditoriali.

Consequente a questa impostazione sarà lo snaturamento di un altro soggetto tradizionale nel settore, **Il Centro Servizi**, sviluppatosi prevalentemente nelle aree urbane più importanti e, ad oggi, fondamentale per la fornitura di servizi adeguati e "regolari". Tale soggetti nell'ipotesi in esame si riduce a supporto per i "servizi aggiuntivi" svolti dalle future imprese funebri rendendo assolutamente incerto, e quindi inopportuno, qualsiasi investimento in queste aziende e le stimolerà a trasformarsi progressivamente in Imprese Funebri, impoverendo ulteriormente il panorama del settore.

Le conseguenze non si fermano a questo; la costruzione di questa impalcatura obbliga a stravolgere anche l'impostazione tradizionale, nel settore, sul "mandato" sottoscritto dagli aventi titolo e normato, ad oggi, dalle norme conseguenti al Testo Unico di Pubblica Sicurezza relative all'Agenzia di Affari, normalmente titolata come "disbrigo pratiche". Infatti l'art. 11, c.2 del DDL in esame recita: "l'attività funebre non rientra tra le prestazioni di servizio considerate dall'art.115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ...". Ma, così facendo, si cancella un elemento importante di ancoraggio a criteri ed obblighi di controllo su queste attività e si introduce una dubbia possibilità di trasferire "deleghe" e "mandati" da un soggetto ad un altro in violazione di un tradizionale principio (delegata non sunt deleganda) senza, peraltro, sostituirlo con altra normativa a garanzia dei deleganti, cioè la famiglia colpita da un lutto.

Non solo, la norma elimina un altro punto fisso maturato nel settore al fine di tutelarlo dal malaffare e dai rapporti illegittimi, prevalentemente ma non solo, tra personale sanitario ed onoranze funebri nelle strutture sanitarie: l'assoluto divieto di "intermediazione" nel settore funebre. L'introduzione della figura dell'AGENTE MONOMANDATARIO è emblema chiaro di intermediazione che rischia di aprire le porte ad ogni possibilità.

Ed entriamo, appunto, sul un secondo elemento, diciamo macro, del DDL Vaccari: il sistema di controlli introdotto dalla norma, aspetto relevantissimo, come sottolinea anche la relazione introduttiva all'articolato, per il settore stante la acclarata debolezza di un contraente, la famiglia colpita da un lutto, nel contratto del servizio funebre, come evidenzia una diffusa pubblicistica ed i conseguenti scandali che affliggono il settore funebre.

La norma proposta affida la funzione di controllo alla ASL, trascurando il fatto che spesso gli scandali su cui si diffonde la stampa traggono origine proprio nelle strutture sanitarie.

Senza entrare nel merito di un evidente esproprio di queste funzioni nei confronti dei comuni che sono e rimangono, anche nel DDL, i titolari del rilascio di queste autorizzazioni, l'affidamento delle funzioni di controllo su attività imprenditoriali complesse ad un organismo deputato a limitare la sua azione alle materie squisitamente sanitarie solleva evidenti perplessità. Né si deve dimenticare che tali Organismi, le ASL, dipendendo dalle singole Regioni, hanno caratteristiche fra

loro diverse in merito alla territorialità (assolutamente disomogenea) ed in merito alla struttura organizzativa. Un tale sistema di controllo, ci sembra, è destinato a manifestare la propria inadeguatezza in considerazione, anche, della grande mobilità delle attività funebri (un servizio si origina in una regione e si conclude frequentemente, in un'altra regione).

L'altro grande capitolo che merita altrettanta attenzione è quello relativo alla disciplina dei cimiteri.

Se è comprensibile e condivisibile l'esigenza di definire ambiti programmatori territoriali più vasti, ancorché omogenei, rispetto ai singoli comuni, con l'introduzione degli ATOC (ambiti territoriali ottimali cimiteriali), crediamo che il passaggio alla costituzione di "consorzi obbligatori" tra comuni debba essere valutato con maggiore attenzione al fine di inserire questi ipotetici strumenti nel contesto coordinato della riforma della Pubblica amministrazione ed evitare la moltiplicazione degli strumenti operativi, con costi crescenti per la collettività. Non sfugge, infatti, che i suddetti ATOC dovrebbero anche sostituirsi alle competenze dei comuni, comprese le disposizioni per la soppressione dei cimiteri, assumendo la caratteristica di autorità sovra comunale che può dettare disposizioni anche ai comuni e gestendo la funzione di vigilanza e controllo.

Si deve annotare, tra le altre osservazioni, che, anche per le funzioni di controllo sui cimiteri, come per le attività funebri, la norma introduce un balzello o diritto fisso (contributo fisso) "da corrispondersi a cura del richiedente per ogni operazione cimiteriale a pagamento (cioè tutte) pari a trenta euro rivalutati ogni anno ..." di dubbia legittimità.

Le perplessità più rilevanti riguardano altri aspetti.

In primis le prescrizioni previste per l'affidamento della gestione dei cimiteri (art. 16) che sottolineano continuamente vantaggi ingiustificabili per le cosiddette "aziende pubbliche", partecipate dai comuni rispetto agli altri operatori, fino ad arrivare alla esplicita dichiarazione dell'art. 16 c. 3 "E' favorita l'estensione operativa di imprese cimiteriali pubbliche esistenti o la nuova creazione di imprese cimiteriali pubbliche che gestiscano il servizio pubblico su un'area sovra comunale fino a quella dell'intero ATOC.".

Non stupisce, quindi, che la norma proposta (art.16,c.5) arrivi a prefigurare il superamento della legislazione nazionale per una particolare e privilegiata tutela degli ATOC: "L'Autorità di ATOC, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario subentra assumendo la qualità di creditore privilegiato nelle procedure concorsuali e con titolarità all'esecuzione su ogni cespite **anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche**".

In secondo luogo si prospetta la soluzione dei problemi gestionali/finanziari delle strutture cimiteriali ricorrendo, ancora una volta, alla facile soluzione di aumentare le tasse senza mettere in atto quelle azioni proprie di ogni corretto e saggio imprenditore: la ricerca di nuove opportunità nel rapporto tra domanda e offerta. La norma istituisce una sorta di qualifica dei "cimiteri con caratteristiche monumentali", non sottoposta ad alcuna Autorità giudicante, per imporre ai comuni "la destinazione di una quota del gettito annuale della TASI non inferiore al 20% Per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ...". Ognuno può facilmente intuire che, stante la realizzazione della grande maggioranza dei cimiteri italiani a partire dalla metà del 1800, non sarà difficile individuare caratteristiche monumentali per la generalità dei cimiteri italiani, a partire da quelli più grandi, con la conseguente destinazione del 20% della Tasi alla gestione del

sistema cimiteriale nel suo complesso. Il risultato concreto sarà la necessità, per i comuni, di aumentare le entrate della Tasi al fine di garantire i bilanci comunali.

Cremazione: l'articolato affronta i vari problemi insiti e maturati nel corso dell'ultimo decennio su questo tema.

Non si riesce a capire se la logica è quella di rendere più agevole, anche se fondata su regole certe, lo svolgimento delle varie funzioni contemplate dalla Legge n.130/2001 oppure se si tende a complicare ulteriormente l'applicazione della norma.

Alcune domande: - perché imporre l'espressione scritta del defunto per l'affidatario della conservazioni delle ceneri? (art. 18, 2, 6)

- Perché permettere il prelievo di una parte delle ceneri "a fini devozionali" anche da parte di numerosi avente titolo e non permettere la "trasformazione delle ceneri"?

- Perché non permettere, come recitava la relazione alla proposta di modifica del DPR 285/90 presentata a suo tempo dal Ministro Prof Sirchia (Art. 80), la collocazione delle urne ceneri (che non hanno valenza igienico sanitaria particolare) fuori dai cimiteri: *"in tal maniera si può avviare, specie nelle grandi città, il recupero di contenitori architettonici con funzioni di cimitero di quartiere, rendendone meno difficoltoso l'accesso, specie per le persone anziane notoriamente frequentatrici più assidue dei cimiteri"*?

L'intero art. 19 "Rilevazioni statistiche e segnalazione all'agenzia delle Entrate solleva perplessità evidenti. Prima di tutto si impongono adempimenti ulteriori ai comuni che rilasciano le autorizzazioni, in alcuni casi di difficile attuazione (frequentemente il comune non conosce la ditta cui viene affidata l'esecuzione di opere cimiteriali la cui autorizzazione è rilasciata all'avente titolo), ma nella generalità facilmente ricavabili nel momento di intervento dell'Agenzia delle Entrate.

In secondo luogo non si può comprendere né accettare il ruolo esclusivo riconosciuto a ConfServizi che è un'Associazione di categoria, al pari di tutte le altre e, per di più, molto meno rappresentativa delle altre Organizzazioni imprenditoriali nazionali, sia di natura generale sia di natura settoriale.

L'ART.21 avanza proposte in merito alle misure fiscali per il settore funerario.

Relativamente al regime fiscale la proposta è completamente sbagliata e peggiorativa sia per lo Stato Italiano (che pertanto a conti fatti non lo potrà accettare) sia per i dolenti, infatti lo Stato si troverebbe minore entrate Iva potendo le aziende funebri detrarre l'Iva sugli acquisti, e dovrebbe concedere maggiori detrazioni ai dolenti, mentre il dolente spenderebbe di più per effetto dell'introduzione dell'Iva al 10%

Esempio:

funerale costo € 3500 detrazione attuale 19% di €1550 pari a € 294.38

quindi attualmente il funerale costerebbe € 3500 -294.38 = € **3205.62**

col nuovo regime ammesso che il dolente possa detrarre tutte le spese il funerale costerebbe € 3500+Iva 10% € 350 = 3850 - detrazione (19% del 50% di € 3500) 332.5 = € **3517.5**

Invece con l'IVA compresa nel prezzo € 3500 – 302.5 = € 3197.5

Risulta altrettanto impensabile che siano le imprese ad assorbirsi l'importo dell'IVA e, anche se fosse, il vantaggio per il dolente sarebbe esiguo e potrebbe far buon gioco alla persuasione di Impresari senza scrupoli.

Ci sia permessa un'ultima considerazione.

Le Regioni italiane, ad eccezione di cinque, nel corso degli ultimi dieci anni hanno legiferato sul settore in virtù della modifica del Capo V della Costituzione Italiana.

Contrariamente a quanto sostenuto nella Relazione introduttiva all'articolato dell'AS 1611, le leggi regionali sono state, pur con i limiti insiti nelle competenze regionali, elemento di innovazione e di modernizzazione del settore capace di mobilitare importanti risorse per la crescita professionale delle attività funebri; un esempio per tutti sono le "case funebri" permesse, finalmente, dalle leggi regionali.

Tutto questo sembra neve sciolta al sole del DDL. Il loro coinvolgimento si dovrebbe ridurre all'espressione di un parere (art. 23, c.2) utile alla definizione della modulistica. Ci sembra una sorta di centralismo di ritorno esagerato e fonte di probabili numerosi contenziosi.

PROPOSTE

Dalle considerazioni svolte fin qui, come si può facilmente evincere, non è agevole definire proposte e suggerimenti di modifica idonei a tradurre le nostre convinzioni stante la radicale diversità di impostazione rispetto alle formulazioni di AS 1611.

Con le note seguenti sottoponiamo all'attenzione della Commissione alcune proposte, prevalentemente relative agli aspetti inerenti le Attività Funebri consapevoli che presuppongono punti di vista e filosofie diverse, a nostro parere rigorosamente coerenti agli obiettivi che il settore deve perseguire per sconfiggere gli endemici mali e recuperare efficienza, modernizzazione, moralizzazione, trasparenza, e qualità dei servizi.

1. Alla luce della realtà dei fatti e dei compiti svolti e assolti dalle imprese funebri attualmente, relativamente a funzioni che nel tempo le sono state richieste dalle normative regionali e da modifiche dei compiti istituzionali dei comuni ed Asl, quali il trasporto funebre, l'identificazione dei cadaveri, la certificazione del suggello della salma, i trattamenti sanitari delle salme, la gestione delle case funerarie, ecc. di cui molti compiti era o sono ancora (in talune regioni) a carico dei Comuni e delle Asl, a nostro avviso si rende necessaria e logica l'identificazione dell'attività funebre come un'attività più complessa di servizi di interesse generale, attinenti alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico sanitaria, svolte congiuntamente da soggetti in possesso di requisiti strutturali e formativi ben precisi, in vista dell'espletamento delle seguenti prestazioni e servizi:
 - 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
 - 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;
 - 3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
 - 4) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi e tanatoprassi;
 - 5) eventuale gestione di case funerarie.

pertanto la attività funebre proponiamo sia così articolata:

A

(Attività Funebre)

1. *L'attività funebre costituisce attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico sanitari, e comprende ed assicura l'espletamento in forma congiunta dei seguenti servizi:*
 - a) *disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;*
 - b) *vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;*
 - c) *preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;*
 - d) *trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;*
 - e) *trattamenti di tanatocosmesi e trattamenti di tanatoprassi;*
 - f) *recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;*
 - g) *eventuale gestione di case funerarie.*
2. *L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e società in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune ove esse hanno la propria sede principale, previo accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti prescritti dalla presente legge, dalle Regioni e dai Comuni, nei limiti delle rispettive competenze.*
3. *L'intermediazione nell'attività funebre ed il procacciamento d'affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri ed attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di essa, sono vietati.*
4. *Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri ed ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.*
4. *L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, e la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie.*
5. *Il comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre anche acquisendo la certificazione regionale.*

B

(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. *Ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla pianta organica comunale, deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:*
 - a) *una sede idonea ed adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli articoli funebri;*

- b) titolo ad esercitare la vendita di beni in posto fisso;
- c) una o più autofunebri per il trasporto funebre e apposita rimessa avente requisiti d'idoneità, secondo la normativa vigente;
- d) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro, eventualmente coincidente con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei prescritti requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dell'attività funebre, dotato di poteri direttivi e legittimato alla trattazione degli affari ed ai rapporti con i familiari committenti;
- e) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi ed assunto con regolare contratto di lavoro;
- f) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore alla misura minima di 4 Unità Lavorative Annuo, costituente organico medio annuo, come definito con Decreto M.A.P. del 18/04/2005. Tale personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro, in base a quanto previsto dai CCNL di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in possesso dei previsti requisiti formativi.

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di qui al comma 1, lett. c) ed f), del presente articolo può essere comprovata anche mediante la stipula, esclusivamente con altre imprese funebri autorizzate, di contratti di fornitura e/o di servizi o di agenzia. Di tali rapporti è data adeguata comunicazione ed informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e le modalità previste in base alla presente legge.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2, le imprese funebri che mettono a disposizione di altre imprese i propri requisiti, devono essere comunque in possesso di:

- a) un organico medio annuo di almeno 10 U.L.A., con mansioni di necrofori assunti con regolare contratto di lavoro;
- b) almeno tre autofunebri;
- c) una ulteriore U.L.A. per ogni contratto di fornitura e/o servizi o di agenzia sottoscritto, oltre al quinto o comunque eccedente il numero massimo di contratti che, in base a quanto stabilito dalle Regioni in relazione alla tipologia delle imprese presenti sul proprio territorio, è possibile svolgere allorchè in possesso requisiti minimi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) una ulteriore autofunebre per ogni 4 U.L.A. aggiuntive.

4. Il direttore tecnico, qualora svolga anche le mansioni di necroforo, può essere computato ai fini del requisito di cui al comma primo, lett. f), del presente articolo.

5. In base alle disponibilità previste dalla Pianta organica comunale, l'apertura di eventuali ed ulteriori sedi secondarie e/o filiali, che devono essere comunque idonee ed adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale ed è subordinata alla presenza di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa.

6. L'impresa funebre, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, qualora non possa provvedervi con la propria organizzazione, può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate in possesso di mezzi e risorse sufficienti. L'avvalimento può avvenire esclusivamente mediante la sottoscrizione di formali contratti di diritto privato, ivi compresa la costituzione di consorzi e reti di imprese. Dei suddetti contratti deve essere data informazione sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza ed al controllo delle attività funebri.

D

(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

- 1. Il personale dei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgano attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale, da determinarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale.*
- 2. Con il predetto decreto ministeriale sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.*
- 3. È delegata al Ministero dell'istruzione e ricerca scientifica, in attesa della definizione di contenuti e modalità di cui ai commi 1 e 2, la previsione dei titoli formativi abilitanti alla professione.*
- 4. In via transitoria, in attesa della definizione di contenuti e modalità di cui ai commi precedenti, e per la durata non superiore a tre anni, sono consentiti corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto, purché indetti da federazioni di settore operanti su scala nazionale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni sono riconosciuti e resta ferma la validità degli stessi.*
- 5. È ammesso l'utilizzo di personale in imprese funebri con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi dell'Unione europea a condizione che i programmi e le modalità di accertamento siano almeno pari a quelle previste dalla Repubblica italiana o conseguentemente integrati con specifici corsi per quanto mancante.*
- 6. Le imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 o Uni EN 15017:2006 e successive modificazioni ed integrazioni accedono all'abilitazione transitoria di cui al comma 4 nei modi ivi stabiliti, potendo tuttavia beneficiare di una minore durata dei corsi individuali fino al termine minimo di trenta ore.*
- 7. L'attività funebre sotto qualsiasi forma venga esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:*
 - a) condanna definitiva per uno dei reati considerati al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del codice penale;*
 - b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a tre anni;*
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;*
 - d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;*
 - e) sottoposizione alle misure previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*
 - f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;*
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.*
- 8. Le condizioni ostantive di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione.*

E

(Accertamento dei requisiti)

- 1. Il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività funebri può essere in qualunque momento accertato dai Comuni e dalla ASL.*
 - 2. Le imprese, entro i termini che saranno stabiliti dalla Regione con propria deliberazione, dovranno munirsi della certificazione attestante il perdurante possesso dei requisiti.*
 - 3. La certificazione di cui al comma precedente, viene rilasciata annualmente, su richiesta delle imprese, dagli organi certificatori individuati dalle Regioni, che pure provvedono a trasmetterla ai Comuni in cui le imprese hanno la propria sede principale o sede secondaria.*
 - 4. La certificazione ha validità annuale ed è soggetta a revisione generale triennale.*
 - 5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti richiesti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.*
2. Alla luce di questa nuova veste dell'attività funebre non è più concepibile ritenere che questa attività sia una mera attività commerciale; risulta quindi lecito auspicare il recupero di una "programmazione territoriale" atta a garantire prima di tutto la copertura di questi servizi sull'intero territorio, nonché l'efficienza di un servizio complesso. In tal senso la nostra proposta è la seguente:

F

(Autorizzazioni e programmazione territoriale)

- 1. L'esercizio dell'attività funebre, attenendo a servizi di interesse generale, è sottoposta alla programmazione ed alla vigilanza dei comuni i quali, procedono alla redazione ed alla approvazione della pianta organica delle imprese funebri insediabili sul proprio territorio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, in vista del maggior possibile equilibrio tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante.*
- 2. I comuni, censita la consistenza degli operatori presenti nel proprio territorio e tenuto conto dei dati rilevati mediante l'impiego dei criteri indicati dalla Regione, individuano il numero di imprese funebri insediabili nel proprio territorio.*
- 3. Fatte salve le imprese insediate alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tre mesi da tale data, i comuni procedono a redigere e ad approvare, in conformità con i criteri approvati dalla Regione e con quanto previsto dalla presente legge, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, la pianta organica delle imprese esercenti attività funebri.*
- 4. Fatto salve le imprese già insediate, il numero delle autorizzazioni che è possibile rilasciare è proporzionale al numero degli abitanti, in ragione di una autorizzazione ogni 15.000 abitanti. I comuni con meno di 15.000 abitanti possono rilasciare una sola autorizzazione.*
- 5. La pianta organica è approvata con provvedimento del Sindaco ed è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alla rilevazioni della popolazione residente effettuati dall'Istituto Centrale di Statistica.*
- 6. La pianta organica, tenuto conto anche delle previsioni urbanistiche, mira ad assicurare l'elevato livello dei servizi erogati, nell'interesse degli utenti, in base alla presumibile capacità della domanda ed in considerazione della necessità di garantire standard minimi di qualità dei servizi medesimi.*

7. *Le sedi delle singole imprese funebri devono essere situate ad una distanza, misurata da soglia a soglia, di almeno 200 metri l'una dall'altra.*
 8. *Le imprese attualmente esercenti attività funebre, nel termine di sei mesi dall'approvazione della pianta organica, dovranno adeguarsi alle previsioni della presente legge e, per l'effetto, presentare al comune apposita domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività, comprovando il possesso di tutti i requisiti previsti.*
 9. *I comuni provvedono ad assegnare le autorizzazioni disponibili mediante l'esperimento di procedure di selezione pubblica indette secondo i principi dell'Unione Europea.*
 10. *In occasione dell'approvazione della pianta organica, il comune disciplina l'istituzione del servizio funebre di base in favore degli indigenti, il cui affidamento deve avvenire mediante procedura di selezione pubblica o secondo criteri di turnazione, tra le imprese funebri autorizzate sul territorio comunale.*
3. La regolamentazione delle attività funebri dovrebbe inoltre definire esplicitamente le incompatibilità con le altre attività attigue al settore, quali le gestioni delle camere mortuarie e i servizi di assistenza sanitaria, oltre che le attività cimiteriali istituzionali. Quindi proponiamo quanto di seguito:

G

(Dell'impresa funebre)

1. *I servizi funebri sono attività economiche di interesse generale e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.*
2. *I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee ed adeguate, sono titolari dell'apposita autorizzazione comunale.*
3. *Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini prezzi delle forniture e dei servizi.*
4. *Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica ed organizzazione distinta ed adeguata di mezzi e risorse.*
5. *Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie ed assimilabili e di depositi di osservazione ed obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre. Alle imprese funebri sono altresì vietati l'esercizio del servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario.*
6. *Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto previsto dalla presente legge, cessano entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.*

La proposta sopra riportata è sostitutiva di tutto l'articolato della DDL 1611 per quanto riguarda la parte funeraria e risolve a nostro avviso tutte le problematiche individuate dal medesimo DDL. Si tenga conto che non si richiede la chiusura di nessuna attività, né tantomeno si obbliga nessuno a stravolgere la propria azienda in forza di legge. Al contrario la nostra proposta permette

l'emersione del lavoro nero nel rispetto della libertà di organizzazione aziendale, pone tutte le realtà aziendali di fronte ad una responsabilità civile di legalità e di rispetto della leale concorrenza, tutto questo al solo scopo di tutelare la parte debole di questo settore, la famiglia "dolente", garantendo alla stessa la libertà di scelta e di manifestazione del proprio lutto.

Per quanto attiene al settore cimiteriale, stante la nostra contrarietà all'articolato proposto, ci auguriamo che le soluzioni che si andranno a definire si basino sui seguenti principi:

1. libertà di scelta del tipo di sepoltura
2. non discriminazione tariffaria tra le varie forme di sepoltura
3. competenze e compiti chiari e distinti per Stato, Regioni e Comuni
4. libertà di manifestazione del lutto
5. modernizzazione e trasparenza nella gestione dei servizi cimiteriali da parte dei comuni
6. pari diritti tra operatori pubblici e privati
7. qualificazione professionale anche per gli operatori cimiteriali
8. meno burocrazia e costi per i cittadini
9. nessun livello intermedio di governo delle realtà cimiteriali
10. programmazioni regionali e comunali chiare e obbligatorie

Capitolo detrazione fiscale: la nostra proposta, risolvendo il problema dell'evasione fiscale e contributiva con l'articolato relativo alle attività funebri, si limita ad aggiornare l'importo massimo detraibile per i dolenti al valore medio di un servizio funebre considerato equo negli studi di settore, pertanto la proposta è la seguente:

H

(Misure fiscali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), relativo alle detrazioni per oneri, le parole: «spese funebri» sono sostituite dalle seguenti: «spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre» e le parole: «a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 2.500 euro».